

# **STUDIO BELCASTRO**

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151  
e-mail [claudio.belcastro@studiobelcastro.it](mailto:claudio.belcastro@studiobelcastro.it) web [www.studiobelcastro.it](http://www.studiobelcastro.it)

*Dott. Claudio Belcastro*

*Dott. Sergio Policheni*

*Dott. Antonio Albanese*

*Dott. Emanuela Candido*

*Rag. Maria Teresa Cimarosa*

*Dott. Saverio Leotta*

*Rag. Sandra Macri*

*Dott. Cristina Pelle*

*Rag. Caterina Piccolo*

*Rag. Santina Sansotta*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA**

**N. 01/2015 DEL 07/01/2015**

### **Indice Argomenti:**

- 1. Legge di stabilità 2015 (novità in sintesi)**
- 2. Decreto semplificazioni (novità in sintesi)**
- 3. Variazione tasso interesse legale**
- 4. La nuova disciplina dell'e-commerce**

#### **1. LEGGE DI STABILITA' (NOVITA' IN SINTESI)**

In attesa di eventuali ulteriori specifici approfondimenti, di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale contenute nella legge di stabilità 2015.

##### **1.1 STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO – commi da 12 a 15**

Il comma 12 prevede per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti) **l'introduzione "a regime" del credito (bonus) degli 80 Euro.**

Detto bonus, che non concorre alla formazione del reddito e che viene determinato con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno, compete in misura pari: a) all'importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; b) all'importo di 960 euro che decresce linear-

## ***STUDIO BELCASTRO***

mente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

### **1.2 DURC PER I CREDITI VERSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comma 18**

Tale comma stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma è definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva (Durc), in corso di validità, allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla PA ceduta.

All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le PA debentrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.

### **1.3 DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DA IMPONIBILE IRAP – Comma 20**

Il comma 20 inserisce nuove disposizioni per la determinazione del valore della produzione netta.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 la norma consente, **agli effetti IRAP, la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato**, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo.

### **1.4 CREDITO IMPOSTA PER CONTRIBUENTI SENZA DIPENDENTI – Comma 21**

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai **soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione, **pari al 10% dell'imposta** lorda determinata secondo le disposizioni del Decreto Irap.

### **1.5 VECCHIA ALIQUOTA IRAP AL 3,9%, NON AL 3,5% - Comma 22**

La disposizione inserita al comma 22 ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, (quindi dal 2014) le misure delle vecchie aliquote IRAP.

### **1.6 TFR IN BUSTA PAGA – Commi da 26 a 34**

Viene ora previsto, in via del tutto sperimentale e per i periodi di paga che vanno dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che **i lavoratori dipendenti del settore privato**, esclusi i lavoratori domestici e

## ***STUDIO BELCASTRO***

i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, **possano richiedere al datore di lavoro** medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del CdM, che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, **di percepire la quota maturanda del Trattamento di fine rapporto (Tfr) tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota come parte integrativa della retribuzione.**

La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare ed è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

All'atto della manifestazione della volontà, il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di Tfr.

La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi.

La parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito, previsti per usufruire del cosiddetto bonus "80 euro".

### **1.7 ECO-BONUS E RISTRUTTURAZIONE – Comma 47 e 48 e 52**

L'articolo in esame apporta modifiche in materia di detrazioni per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

1) **in materia di riqualificazione energetica, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65% anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015** sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali;

2) **in materia di ristrutturazione edilizia, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015**, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono di detrazioni.

### **1.8 REGIME FISCALE AGEVOLATO PER AUTONOMI – Commi da 55 a 90**

La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale, **un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a**

**un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute**, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.

**Per accedere al nuovo regime** occorre che, al contempo, nell'anno precedente:

- i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non siano superiori ai limiti indicati in un'apposita tabella, diversi a seconda del codice ATECO dell'attività esercitata (variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro);
- non siano sostenute spese complessivamente superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali, non sia superiore a 20.000,00 euro;
- i redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati; tale verifica di prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato, oppure se la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede 20.000,00 euro.

**L'utilizzo del nuovo regime è precluso** ai soggetti che si trovino, nel corso dell'applicazione del medesimo regime agevolato, nelle seguenti situazioni:

- si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione di quelli che siano residenti in uno degli Stati membri dell'UE o dello SEE e producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, di cui all'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72, o di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 53 co. 1 del DL 331/93, conv. L. 427/93;
- esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza.

**Non consta alcuna limitazione circa la durata di applicazione del regime forfetario.** Ciò significa che lo stesso può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

**Il nuovo regime si basa sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile**, calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività (variabile dal 40% all'86%) previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa). Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotti i contributi

## **STUDIO BELCASTRO**

previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge e le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR.

**Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e comunale e Irap pari al 15%.**

**Per i soggetti che avviano *ex novo* un'attività e per i primi tre anni, è prevista un'ulteriore agevolazione consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile.** Il beneficio è accordato solo se:

- nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività non è stata esercitata alcuna attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (con esclusione dei periodi di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti, professioni o attività artigianali);
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.

**Il regime forfetario prevede:**

- l'esclusione da Iva, Irap, studi di settore e parametri;
- l'esclusione dei ricavi/compensi da ritenuta d'acconto;
- la possibilità di non effettuare le ritenute alla fonte (sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo, ecc.), salvo indicazione in dichiarazione dei redditi del codice fiscale del percettore;
- l'esonero da obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e IVA;
- l'esonero da liquidazioni e versamenti periodici, nonché da obblighi dichiarativi, ai fini Iva;
- per gli imprenditori, un trattamento agevolato per il calcolo dei contributi previdenziali applicando le aliquote contributive per la Gestione artigiani e commercianti INPS al reddito dichiarato.

**A decorrere dal 2015, sono pertanto abrogati:**

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli "ex minimi" (artt. 27 del DL 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. 244/2007). Nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario

### **1.9 SGRAVI CONTRIBUTIVI – Comma 114, da 118 a 124**

Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 **lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano gli sgravi contributivi** nel limite massimo di 35.550.000 euro.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro**, con esclusione del settore agricolo, **per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Per i datori di lavoro del **settore agricolo** tali disposizioni si applicano, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

### **1.10 MODIFICHE ALL'AUTOTRASPORTO - Commi da 246 a 250**

Vengono apportate modifiche al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e in generale alla disciplina che riguarda il vettore, il committente e il sub-vettore.

Il nuovo art. 6-ter (Disciplina della sub-vettura) stabilisce che **il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori** nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente. In mancanza dell'accordo, in caso di affidamento da parte del vettore ad eventuale sub-vettura, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Inoltre, è stato **abolito l'obbligo di compilazione della scheda di trasporto**. Il committente era infatti finora tenuto a compilare un'apposita scheda, completa degli elementi essenziali richiesti, che doveva essere conservata a bordo del veicolo, a cura del vettore. Era tuttavia possibile evitare la compilazione della scheda in oggetto se il ddt era integrato con gli specifici dati richiesti per la stessa. Ebbene, con la legge di stabilità del 2015 l'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 è stato abrogato e, di conseguenza, sono stati soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto: ciò significa che, dal 1° gennaio, sugli addetti del settore trasporti graverà un obbligo in meno, mentre più difficili saranno i controlli. A tal proposito è intervenuta una circolare del Ministero dell'Interno con la quale è stato chiarito che, in assenza della scheda di trasporto, le generalità del committente possono essere desunte dalle istruzioni scritte sul trasporto da tenere comunque a bordo o, in mancanza, sfruttando i poteri di richiesta informazioni previsti dall'articolo 180 del Codice della strada. Viene infine espressamente chiarito che se il contratto di trasporto non è in forma scritta, non è più punibile il committente che non consegna al vettore la dichiarazione di presa visione del documento da cui risulti il numero di iscrizione all'Albo autotrasportatori. È stato tuttavia precisato che le sanzioni accertate prima del 1° gennaio 2015, relative alle schede di trasporto, restano comunque valide, anche se non ancora notificate.

Ed ancora, grazie alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 **i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti**, sebbene sia espressamente previsto che è necessario tener conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

In merito poi alla responsabilità circa la regolarità contributiva, all'atto della conclusione del contratto, **il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali**, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Nel caso in cui il committente non richieda l'attestazione in oggetto le conseguenze sono diverse a seconda che il contratto sia in forma scritta o meno: a) **se il contratto è in forma scritta, il committente che non effettua le verifiche deve ritenersi obbligato in solido con il vettore**, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento; b) **in caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica**, oltre a dover corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Infine, le nuove imprese che a decorrere dal 2015 presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, hanno **facoltà di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale**, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell'autorizzazione. A decorrere dal successivo terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con le usuali modalità prevista dall'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

### **1.11 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI EDIFICABILI – Commi 625-626**

Il comma 625 prevede una nuova riapertura dei termini previsti (fin dal 2002) per **la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015**, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.

Si osservi però che il maxi-emendamento presentato dal Governo non introduce una mera proroga del regime, ma prevede il **raddoppio delle aliquote** delle imposte sostitutive.

In sostanza, esercitando l'opzione di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il **valore** indicato **in perizia** delle partecipazioni non quotate o dei terreni, il contribuente dovrà assolvere entro il **30 giugno 2015**: a) l'imposta sostitutiva **del 4%** (fino al 30 giugno 2014 pari al 2%) sulle parte-

cipazioni non qualificate; b) oppure quella **dell'8%** (fino al 30 giugno 2014 pari al 4%) sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.

### **1.12 NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE Commi 628-630**

I commi da 628 a 630 intendono introdurre nell'ordinamento nazionale **ulteriori ipotesi di “reverse charge”, relativamente al settore edile, al settore energetico ed al settore della grande distribuzione organizzata (Gdo).**

Per come noto, il sistema del “reverse charge” prevede il passaggio degli obblighi di assolvimento dell'Iva dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.

In particolare la Legge di stabilità amplia la platea dei soggetti obbligati ad utilizzare lo strumento del “reverse charge” prevedendone **l'applicazione anche per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.**

Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, il “reverse charge” assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente sia dal rapporto contrattuale, sia dalla tipologia di attività esercitata.

Inoltre il meccanismo dell'inversione contabile si applica **anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati** (codice attività 47.11.1), **supermercati** (codice attività 47.11.2) e **discount alimentari** (codice attività 47.11.3).

**L'estensione del meccanismo del reverse charge è efficace a partire dal 1° gennaio 2015;** tuttavia, l'applicazione del reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di un'apposita misura di deroga: in sostanza, per dette categorie, il nuovo regime partirà solo a via libera ottenuto.

### **1.13 SPLIT PAYMENT - Comma 629 lett. b**

La Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17 – ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*”, il quale **prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi** secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia.

Dunque, al cedente/prestatore viene erogato l'importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell'Iva, la quale è corrisposta all'erario direttamente dal soggetto Pubblica Amministrazione beneficiario delle cessione/prestazione: è quest'ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell'imposta secondo le modalità e i termini che verranno fissati con il decreto ministeriale.

## ***STUDIO BELCASTRO***

Per espressa previsione di legge, il meccanismo non si applica nei casi in cui l'ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell'Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari.

Vengono esclusi dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

**La nuova misura**, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, **trova comunque applicazione** per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire **dal 1° gennaio 2015**.

Per quanto riguarda la gestione contabile delle operazioni, il **fornitore** emetterà fattura, **per le operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio**, con la rivalsa dell'IVA, **indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment)**; l'imposta indicata in fattura verrà regolarmente registrata in contabilità dal cedente, e andrà stornata o contestualmente alla registrazione della fattura o con un'apposita scrittura dal totale del credito acceso verso l'ente pubblico.

**Per le fatture già emesse** nei confronti della Pubblica Amministrazione in regime di esigibilità differita, **qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015**, queste fatture **andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment**.

**Dunque, la nuova disciplina è applicabile a tutte le operazioni la cui Iva diventa esigibile dal 1° gennaio 2015.**

Pertanto:

- se la fattura è stata emessa nel 2014 con iva ad esigibilità differita e l'iva diventa esigibile dopo il 1° gennaio 2015 (in quanto il pagamento, avviene, ad esempio, il 2 febbraio 2015), deve comunque ritenersi applicabile il meccanismo dello split payment.

Per tali operazioni, del mancato incasso va data evidenza contabile con una scrittura di rettifica, di modo che il debito iva sorto a suo tempo in sede di fatturazione sia stornato e relativamente alle fatture interessate dallo split payment il saldo del debito Iva chiuda in pareggio.

L'ente pubblico, in relazioni alle suddette operazioni, assume il ruolo di debitore dell'Iva. Da un punto di vista pratico, in mancanza del decreto a cui è demandata la fissazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del versamento dell'Iva non pagata in forza dello split payment, i soggetti della Pubblica Amministrazione dovranno mantenere sospeso il versamento dell'imposta, senza essere sottoposti a conseguenze sanzionatorie.

### **1.14 IVA SUI PELLETT DAL 10% AL 22% - Comma 628 lett.d)**

Aumenta l'aliquota iva dal 10% al 22% sulle cessioni di pellet.

**1.15 COMPLIANCE FISCALE E NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – Commi da 633 a 638**

**Il comma si pone l'obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.**

La ratio della disposizione è quella di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, mirate a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La disposizione prevede che, a tal fine, l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione fiscale (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), anche da parte di enti esterni (ad esempio, comunicazioni relative ai movimenti di capitale) o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri.

Nell'ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la disposizione prevede che l'Agenzia possa trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti. La finalità di detta comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, è quella di fornire allo stesso le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto poi attiene all'**istituto del ravvedimento operoso**, la Legge di stabilità stabilisce che detto istituto, limitatamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (es. imposte sui redditi e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute fiscali, imposte d'atto, canone RAI e contributo di solidarietà), **non è più precluso dall'inizio di controlli fiscali**, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Premesso ciò, per effetto delle novità introdotte con la Legge di stabilità, **la riduzione della sanzione a seguito di ravvedimento potrà avvenire:**

- limitatamente alle violazioni sui versamenti, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni;

## ***STUDIO BELCASTRO***

- per tutte le violazioni sanabili, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione;
- per tutte le violazioni, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione;
- solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione;
- solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione;
- solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutte le violazioni con l'eccezione di alcune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se avviene dopo il verbale di constatazione;
- limitatamente all'omessa dichiarazione, a 1/10 del minimo se avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione.

Unitamente alla riforma menzionata, la legge di stabilità 2015 ha previsto che a decorrere dall'anno 2016, sono abrogati l'adesione ai "PVC", l'adesione agli inviti al contraddittorio e l'acquiescenza "rinforzata".

### **1.16 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Comma 639**

Il comma 639 rende inequivoco **che in tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa** e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, **i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi** all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, **decorrono**, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, **dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni**.

Allo stesso modo, la norma prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, **i termini per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa**.

### **1.17 DICHIARAZIONE IVA A FEBBRAIO – Comma 640**

Il comma 640, nell'ottica della prosecuzione dell'opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, introduce alcune importanti modifiche in tema di dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015 (in sostanza **quella da presentare nel 2016**).

## ***STUDIO BELCASTRO***

Si tratta della **eliminazione dell'obbligo della dichiarazione unificata** e della fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio.

Viene completamente **eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva** prevista al fine di ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione Iva a febbraio.

### **1.18 SETTORE GIOCHI: CONDONO PER GESTORI SCOLLEGATI DAL TOTALIZZATORE E REGIME SANZIONATORIO – Commi da 642 a 654**

In attesa del riordino della materia dei giochi, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, **a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014**, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, **senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, **è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni:**

- a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e);
- b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione;
- d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
- e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 (e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento) ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed inte-

## ***STUDIO BELCASTRO***

- ressi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
- f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato;
  - g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari;
  - h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate. Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
  - i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.

### **1.19 AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI – Comma 657**

Il comma 657 **incrementa dal 4% all'8% la ritenuta** che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai **bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.**

### **1.20 BOLLO AUTO D'EPOCA – Comma 666**

La norma di cui al comma 666 prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobil club Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

## ***STUDIO BELCASTRO***

Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico. Attualmente, con l'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all'individuazione, da parte dell'ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l'accesso all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.

### **1.21 PROROGA AL 26.01.2015 DELL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI – Commi 692 e 693**

Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (Imu), relativa al 2014 e dovuta per i terreni agricoli e montani, è prorogato al 26 gennaio 2015.

### **1.22 ASD E SSD - NUOVO LIMITE OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ – Comma 712**

Il comma 712 modifica il limite dell'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche per gli Enti sportivi (Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) elevandolo da € 516,46 ad € 1.000,00 euro.

Dal 1° gennaio 2015, pertanto, le soglie per la tracciabilità delle operazioni previste per le associazioni ed enti si sono allineate agli importi richiamati dalla normativa antiriciclaggio per tutte le movimentazioni di denaro contante.

## **2. DECRETO SEMPLIFICAZIONI (NOVITA' IN SINTESI)**

Cogliamo l'occasione per segnalare altresì le principali novità in materia fiscale contenute nel cosiddetto "decreto semplificazioni".

### **2.1 SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA**

**Aumenta da 3 a 5 esercizi il periodo di tempo di osservazione** per considerare una società in perdita sistematica. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

### **2.2 OPERAZIONI BLACK LIST**

Devono essere comunicate le operazioni con **Paesi black list di importo complessivo annuo superiore a € 10.000,00** (prima il limite era di € 500 per operazione) **ed inoltre la cadenza di comunicazione passa da mensile/trimestrale ad annuale.**

La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

### **2.3 OPERAZIONI INTRA UE ED ARCHIVIO VIES**

All'atto di attribuzione della partita IVA è associato **l'accesso auto-matico all'archivio VIES su richiesta del contribuente, con abilitazione immediata** all'effettuazione di operazioni intracomunitarie senza dover attendere il decorso di 30 giorni.

Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle Entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo.

### **2.4 ELENCHI INTRASTAT**

#### 2.4.1 Semplificazioni dei dati

**Il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi**, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute, **sarà ridotto** alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e il valore totale

## ***STUDIO BELCASTRO***

delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.

### **2.4.2 Dati statistici**

È semplificato l'onere statistico, limitando l'eventuale irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un **ammontare pari o superiore a € 750.000,00**.

È prevista l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi Intrastat, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato per uno stesso mese.

### **2.5 RITENUTE RIDOTTE PER AGENTI**

Gli agenti, per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta del 20%, devono dichiarare al committente di avvalersi dell'opera di dipendenti.

Tale dichiarazione, che potrà essere trasmessa anche tramite **posta elettronica certificata**, non potrà più avere limiti di tempo e **sarà valida fino a revoca** ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

### **2.6 RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI**

E' **abrogata** la previsione legislativa che ha introdotto **la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente** dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.

### **2.7 SPESE DI RAPPRESENTANZA**

È consentita la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 (dall'attuale € 25,82), parificando tale limite a quello previsto per la deduzione del costo ai fini delle imposte sui redditi.

### **2.8 PRIMA CASA**

La nozione di "prima casa" rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa in materia di IVA è allineata a quella prevista in materia di imposta di registro.

Pertanto, l'aliquota ridotta del 4% è applicabile alle abitazioni principali classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, anziché in base ai vecchi parametri delle caratteristiche costruttive di lusso.

### **2.9 COMUNICAZIONI LETTERE D'INTENTO**

Vale quanto già anticipato al punto 2 della nostra ultima circolare n. 15 del 14/12/2014.

### **2.10 ESTINZIONE DELLE SOCIETA'**

**Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 C.C. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle Imprese.**

### **2.11 SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO**

Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

I professionisti non devono, pertanto, "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

### **2.12 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE**

**Non vi è più l'obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a € 100.000 e non comprende beni immobili** o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

È inoltre abolito l'obbligo di allegazione di documenti in originale, che possono essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

È abrogato l'obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione.

### **2.13 DETRAZIONE IRPEF 50-65%**

Per fruire della detrazione Irpef relativa alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta **non è più necessario l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate (mod. IRE).**

### **3. VARIAZIONE TASSO INTERESSE LEGALE**

Un recente Decreto Ministeriale di Dicembre 2014 **ha modificato il saggio dell'interesse legale riducendolo dall'attuale 1% allo 0,5% in ragione d'anno.**

**Ai fini fiscali**, la riduzione del tasso di interesse legale allo 0,5% ha rilevanza, in particolare, in relazione al **ravvedimento operoso**; in tal caso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi **pari all'1%** fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dal 1° gennaio 2015 fino al **giorno di versamento** compreso.

Il nuovo tasso di interesse rileva, in caso di versamento rateale delle somme dovute, in relazione:

- all'**adesione agli inviti** al contraddittorio;
- all'**adesione ai processi verbali** di constatazione;
- all'**accertamento con adesione**;
- all'**acquiescenza all'accertamento**;
- alla **conciliazione giudiziale**.

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'**accertamento con adesione**, ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'**anno** in cui viene **perfzionato l'atto** di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

La **riduzione** del tasso di interesse legale **non** ha invece **rilevanza** in caso di versamento rateale delle somme dovute per la **rideterminazione** del costo o valore di acquisto delle **partecipazioni non quotate e dei terreni**.

Quanto agli effetti ai fini delle **imposte indirette**, un successivo **decreto** provvederà ad adeguare al nuovo tasso di interesse i coefficienti dell'**usufrutto** e delle **rendite**.

La riduzione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle **sanzioni civili** previste per l'omesso o ritardato versamento di **contributi previdenziali e assistenziali**.

In caso di **omesso** o **ritardato versamento** di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere **ridotte** fino alla misura del **tasso di interesse legale** in caso di:

- **oggettive incertezze** dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole** colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a **procedure concorsuali**;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni **non aventi fini di lucro**.

#### **4. LA NUOVA DISCIPLINA DELL'E-COMMERCE**

Una nuova Direttiva comunitaria **fissa nello Stato in cui il committente** – non soggetto passivo IVA – **è stabilito** (ovvero ha il domicilio o la residenza), **il luogo di effettuazione delle prestazioni** di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di quelle rese tramite mezzi elettronici (TBE) e che codificano l'assolvimento facoltativo dell'IVA mediante il **MOSS**.

Infatti in data 24.12.2014, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo relativo alla nuova disciplina IVA per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di *e-commerce* resi a privati.

**La nuova disciplina prevede che i servizi in questione risultino territorialmente rilevanti, ai fini dell'IVA, nello Stato del privato committente, se domiciliato nell'Unione europea.**

Per evitare l'assolvimento dell'imposta nei diversi Stati della UE, sarà possibile, su base facoltativa, aderire al sistema del Moss ("mini *one stop shop*"), registrandosi a un portale telematico messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria e versando l'Iva nello Stato di identificazione del prestatore.

Per quanto concerne gli obblighi documentali relativi alle suddette operazioni è previsto l'esonero per gli operatori domiciliati al di fuori dell'Unione europea.

I nuovi criteri di territorialità Iva, per i servizi in questione, risulteranno comunque efficaci a decorrere dall'1.1.2015.

**ALLEGATI**

**Scadenario tributario di Gennaio 2015**

# **SCADENZARIO TRIBUTARIO**

## **GENNAIO 2015**

### **Giovedì 1**

- **Imprese** – Scade il termine per l'istituzione della contabilità di magazzino per le aziende che, negli ultimi due esercizi, hanno superato i limiti di legge (ricavi superiori ad € 5.164.568,99 e rimanenze superiori ad € 1.032.913,80)

### **Sabato 10**

- **Contribuenti "speciali"** – Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi, dovuti per i collaboratori di famiglia e relativi al trimestre ottobre-dicembre, da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps
- **Iva – Ravvedimento operoso "sprint"** – Termine ultimo per il tardivo versamento dell'iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell'anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell'anno scorso (se contribuenti trimestrali), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 27 dicembre)

### **Giovedì 15**

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Novembre (versamenti di Dicembre), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 16 dicembre)

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Assistenza fiscale – 730** – Richiesta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di comunicare preventivamente al proprio sostituto d'imposta di volersi avvalere dell'assistenza fiscale per l'anno in corso
- **Imposta comunale sugli immobili – Ici – Ravvedimento operoso “breve”** – Termine ultimo per le regolarizzazioni del versamento della seconda rata a saldo dell'ICI dovuta per l'anno precedente da ogni tipo di contribuente con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria del 16 dicembre)

### Venerdì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
  - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
  - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
  - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante l'anno precedente a qualsiasi titolo ma d'importo inferiore a € 6,71
  - o **Operazioni di conguaglio** – Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di dicembre da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente
  - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
  - o **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
  - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
  - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento IV rata contributi previdenziali relativi all'anno precedente
  - o **Imposta sugli intrattenimenti** – Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
  - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
  - o **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese al netto dell'acconto versato entro giorno 27 dicembre
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

### **Martedì 20**

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel quarto trimestre dell'anno precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione annuale da parte dei produttori e/o utilizzatori d'imballaggi
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

### **Giovedì 22**

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del VI periodo contabile (novembre-dicembre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al VI periodo contabile (novembre-dicembre)

## **STUDIO BELCASTRO**

### **Domenica 25**

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/CM – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat** – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

### **Lunedì 26**

- **Iva** – Ravvedimento operoso “breve” – Termine ultimo per il tardivo versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell’anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell’anno scorso (se contribuenti trimestrali), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 27 dicembre)

### **Mercoledì 28**

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

## Venerdì 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° gennaio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° gennaio del relativo anno
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint”** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Dicembre (versamenti di Gennaio), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 gennaio)

## Sabato 31

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Iva – Comunicazioni trimestrale dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di dicembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di novembre

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Imposta di bollo** – Denuncia annuale dell'imposta assolta in modo virtuale da parte dei soggetti autorizzati
- **Imposta comunale sulla pubblicità** – Denuncia di cessazione o variazione – Versamento quota annuale - Versamento primo trimestre in caso di rateizzazione
- **Contribuenti "speciali"** – Termine per i soggetti che si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati per l'eventuale rinuncia ai regimi previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo" e per le "attività marginali"
- **Inail** – Termine per la presentazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% (o al 10% in relazione al numero di dipendenti) da parte dei datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in regola con gli adempimenti contributivi ed assistenziali
- **Concessioni governative e regionali** - Scade il termine per il versamento delle eventuali residue tasse annuali ancora dovute (ad esempio quelle sulle licenze di pubblica sicurezza)
- **Tosap** – Versamento del canone comunale per l'occupazione del suolo o dell'area pubblica
- **Revisori contabili** – Scade il termine per il versamento pari a Euro 25,82, da parte dei relativi iscritti, del contributo annuale da corrispondere al Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno in corso
- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel III quadrimestre dell'anno scorso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Redditi fondiari – Terreni** - Termine ultimo per la denuncia della variazione del reddito dominicale ed agrario all'Agenzia delle entrate da parte dei proprietari, affittuari o associati nella conduzione di terreni
- **Redditi fondiari – Fabbricati inagibili** - Termine ultimo per la denuncia all'Agenzia delle entrate della rendita catastale dei fabbricati inagibili per accertato degrado fisico o obsolescenza
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)

## **STUDIO BELCASTRO**

- **Inps - Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre precedente
- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – Scade il termini per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel quarto trimestre dello scorso anno e da presentare all'Agenzia delle dogane

### **NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo**

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)